

Contratto per conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

tra

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI LECCE E BRINDISI, con sede legale in Lecce alla Via Capitano Ritucci n. 41 c.f. 93075340757, p.e.c. ordine.lecce@pec.chimici.org e-mail ordine.lecce@chimici.org, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Filippo Sturdà domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine, quale titolare del trattamento (qui di seguito anche "Ordine" o "Titolare");

e

AVV. SALVATORE CIANO, nato a Formia (LT) il 15/10/1979, C.F.: CNISVT79R15D708P - P.IVA 02528320597, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 17/07/2007 al n. A45383, Indirizzo: Viale Italo Calvino, 49 - Cap: 00143, Telefono: 06.93379796, Fax: 06.93379796, Email: studiolegaleciano@hotmail.it, Pec: avvsalvatoreciano@puntopec.it, quale responsabile della protezione dei dati personali (qui di seguito anche "RPD" o "DPO");

premesse che

- il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (qui di seguito anche "GDPR"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del responsabile della protezione dei dati personali o *Data Protection Officer* (artt. 37-39);
- il GDPR prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- il GDPR prevede che il responsabile della protezione dei dati personali «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);
- il Titolare è tenuto alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;
- all'esito della valutazione da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha ritenuto che l'Avv. Salvatore Ciano sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR per ricoprire l'incarico di RDP, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

considerato che

il Titolare ha ritenuto di poter attuare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire e poter dimostrare che il trattamento di dati personali da parte sua avviene ed avverrà costantemente uniformandosi alle disposizioni del GDPR;

il Titolare dà atto al RDP che:

1) le citate misure devono essere adottate in considerazione dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;

2) l'Ordine è tenuto ad attuare misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire efficacemente i principi in materia di protezione dei dati, anche e soprattutto sui sistemi informatici per verificare e valutare regolarmente, oltre che per dimostrare, l'efficacia delle stesse al fine di garantire la sicurezza del trattamento di dati personali da parte sua;

3) tali misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;

4) il Titolare deve integrare, nel trattamento di dati personali, le necessarie procedure per soddisfare i requisiti del suddetto GDPR, garantendo la tutela dei diritti degli interessati alla riservatezza e ad un adeguato trattamento dei propri dati personali;

5) tutti i citati obblighi si applicano per la quantità dei dati personali raccolti, per la finalità del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Con il presente accordo il Titolare, nomina il DPO quale responsabile della protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR, con riferimento agli artt. 37, 38 e 39 della citata disposizione. Il DPO dichiara di accettare la nomina, dichiarando di non essere in situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con il ruolo da ricoprire, nonché per espletare i compiti e le funzioni sotto indicati.

3. Il DPO svolgerà, in totale indipendenza ed autonomia, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del DPO, che ha preventivamente ricevuto dal Titolare dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato da quest'ultimo nell'ambito della propria attività, attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine.

4. Il Titolare, avendo preventivamente fornito al DPO dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato nell'ambito della propria attività, si impegna a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e a informare il DPO di ogni cambiamento rilevante che intervenga all'interno dell'organizzazione e tale da influire sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare si impegna a comunicare al RPD l'eventuale nomina di responsabili del trattamento dei dati.

5. Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, mediante caricamento attraverso la procedura predisposta sul sito ufficiale di quest'ultimo.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Titolare.

6. La durata dell'incarico al DPO di cui al presente atto è stabilita dal 08.01.2020 al 22.06.2023.

7. Il compenso dovuto dal Titolare al DPO per l'incarico di cui al presente atto è così stabilito: per il periodo 08.01.2020 – 22.06.2021, è pari ad € 250,00 oltre CPA al 4% e spese forfetarie al 15%, in considerazione della ridotta attività connessa all'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19; per il periodo 23.06.2021 – 22.06.2023, è pari ad € 500,00 annue, oltre CPA al 4% e spese forfetarie al 15%. Tali importi saranno corrisposti, previa trasmissione di fattura elettronica da parte del RPD, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno comunicate dal DPO. Nei compensi di cui sopra non sono comprese le spese vive anticipate al DPO, ivi incluse quelle per eventuali trasferte.

8. Il DPO dichiara che le funzioni di cui al presente incarico sono coperte da apposita polizza assicurativa RC professionale, con un massimale di euro 350.000,00, con impegno del DPO a rinnovarla qualora quest'ultima dovesse scadere prima della scadenza dell'incarico.

9. Le parti dichiarano che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dal presente atto potranno essere reciprocamente trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai recapiti indicati in epigrafe.

10. Per ogni previsione non contenuta nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni della normativa applicabile all'Ordine, quale ente pubblico non economico.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione al presente atto o all'incarico conferito con il medesimo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale ove ha sede l'Ordine.

Roma, 23 giugno 2021

Avv. Salvatore Ciano

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lecce e Brindisi
in persona del legale rappresentante p.t.